

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. **XXXI**

n. **5**

## RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA PER PREVENIRE E ACCERTARE LE INFRAZIONI VALUTARIE (Anno 2004)

*(Articolo 40 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria,  
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148)*

*Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze*

**(SINISCALCO)**

---

*Trasmessa alla Presidenza il 25 maggio 2005*

---

PAGINA BIANCA

**INDICE**

—

Relazione al Parlamento sull'attività svolta in materia valutaria nell'anno 2004 .....	<i>Pag.</i>	5
Premessa normativa .....	»	7
1. Circolazione transfrontaliera di capitali .....	»	11
2. Comunicazione valutaria statistica .....	»	14
3. Nuova disciplina del mercato dell'oro .....	»	14
4. Embarghi nei confronti di Stati sottoposti a sanzioni economiche e misure restrittive per il contrasto del terrorismo sul piano finanziario .....	»	15
5. Attività in campo internazionale ed europeo ...	»	16
Relazione sull'attività svolta nel 2004 per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie .....	»	19

PAGINA BIANCA



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTIVITA' SVOLTA IN  
MATERIA VALUTARIA NELL'ANNO 2004

(art. 40 D.P.R. 31.03.1988, N.148).

PAGINA BIANCA

**PREMESSA NORMATIVA**

Le norme valutarie hanno, da sempre, rappresentato uno strumento a tutela dell'economia nazionale, intesa in senso lato, attraverso il controllo dei mezzi di pagamento da e verso l'estero.

Ripercorrendo la legislazione valutaria, è necessario muovere dalla legge 25 luglio 1956, n. 786 (c.d. legge valutaria) che ha convertito il D.L. 6 giugno 1956, n. 426, promulgata in un contesto storico delicato.

In tale quadro è comprensibile il regime ad imposizione negativa che la legge prevedeva secondo il quale “tutto è vietato ad eccezione di ciò che è espressamente consentito”.

Per rispondere ad una profonda esigenza di impedire il deflusso dei capitali verso l'estero, è stata promulgata la legge 30 aprile 1976, n. 159, la quale ha introdotto nell'ordinamento alcune fattispecie penali tra cui si ricordano l'esportazione di valuta e la costituzione di capitali all'estero.

Successivamente, è iniziata una progressiva e graduale inversione di tendenza fino al raggiungimento di una completa liberalizzazione della circolazione dei capitali tramite l'eliminazione delle barriere all'epoca esistenti e difficilmente compatibili con la costituzione dei presupposti indispensabili per l'attuazione del Mercato comune europeo.

La legge 29 settembre 1986, n. 599, ha attribuito al Governo delega per l'emanazione di decreti sulla base del nuovo principio della “libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero”.

In forza di tale delega, è stato prima emanato il D.P.R. 29 settembre 1987, n. 454, poi sostituito dal D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Testo Unico Valutario), a tutt'oggi vigente, il quale ha una impostazione opposta a quella della precedente Legge Valutaria, in quanto prevede che “tutto è consentito tranne quello espressamente vietato”.

Le fattispecie penali valutarie sono state, quindi, depenalizzate dalla legge 21 ottobre 1988, n. 445.

La direttiva Comunitaria n. 88/361/CEE del 24 giugno 1988 ha imposto ai paesi membri di eliminare le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone residenti negli Stati membri.

Tale principio ha trovato piena attuazione con il Decreto interministeriale 27 aprile 1990, entrato in vigore il 14 maggio dello stesso anno, il quale ha sancito la fine del monopolio dei cambi ed ha consentito, in via generale, ai residenti e non, la maggior parte dei comportamenti in precedenza vietati dal D.P.R. n. 148/1988.

Un importante correttivo a tale quadro normativo sopra delineato, è stato, però, apportato con l'emanazione del D.L. 27 aprile 1990, poi reiterato nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 1990, n. 227, avente ad oggetto "Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori".

Tale provvedimento, rispondeva all'esigenza dell'Erario di monitorare i trasferimenti di valuta da e per l'estero, allo scopo di evitare che capitali nazionali, grazie all'apertura delle frontiere valutarie si sottraessero agli obblighi connessi alle imposizioni tributarie.

A tal fine, il sistema si basava sulla canalizzazione, attraverso gli intermediari abilitati, dei trasferimenti transfrontalieri nonché sul contestuale divieto di esportazione o importazione al seguito di denaro da parte dei residenti per importi eccedenti i venti milioni di lire.

Tale sistema è stato, però, ritenuto in contrasto con il principio della libera circolazione di capitali previsto dal Trattato di Roma.

Ciò posto, è stato emanato il Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125 che, modificando la legge n. 227/1990, ha sostituito il regime della canalizzazione dei movimenti valutarie superiori a lire 20 milioni, ora € 12.500,00, con il sistema della dichiarazione dei trasferimenti al seguito.

Trovava così piena attuazione il principio della libertà di trasferimenti transfrontalieri di denaro, titoli ed altri valori senza limiti d'importo.

Il sistema delineato dal menzionato D. Lgs. n. 125/1997 si basa sulle seguenti linee essenziali:

- completa liberalizzazione di tutti i trasferimenti di denaro o titoli al seguito;
- previsione di una dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi, per i trasferimenti eccedenti € 12.500,00;
- specifiche norme in tema di sequestro;
- modifica del regime sanzionatorio.

In tale quadro normativo si inserisce l'art. 40 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, il quale prevede che: *“Il Comando generale della Guardia di Finanza, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono tenuti a predisporre annualmente relazioni analitiche sull'attività da loro svolta per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie. Le relazioni devono essere trasmesse al Ministero del Tesoro entro il 1° marzo dell'anno successivo; il Ministro del Tesoro sentito il Ministero del commercio con l'estero, trasmette le relazioni stesse, con le sue osservazioni al Parlamento nei trenta giorni successivi”*.

La modifica del quadro normativo valutario sopra delineata e l'utilizzazione del sistema normativo e procedurale di cui al più volte menzionato D.P.R. n. 148/88 in relazione ad infrazioni diverse da quelle valutarie in senso stretto, hanno determinato che la relazione ai sensi del menzionato art. 40 si riferisca a fattispecie illecite che, pur non rientrando nella previsione del medesimo art. 40, sono comunque perseguite con gli strumenti previsti per la materia valutaria.

Nello stesso senso si sono sostanzialmente orientati la Guardia di finanza, la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, i cui rapporti si uniscono in copia (all. 1-2-3).

Attualmente le fattispecie illecite accertate e sanzionate con il procedimento previsto dal T.U. in materia valutaria comprendono:

1. le violazioni delle norme disciplinanti, sotto il profilo del monitoraggio fiscale, la circolazione transfrontaliera dei capitali;

- 2.le violazioni relative alla mancata comunicazione valutaria statistica;
- 3.le violazioni relative alla nuova disciplina del mercato dell'oro
- 4.la violazione degli embarghi nei confronti di Stati sottoposti a sanzioni economiche;
- 5.le violazioni relative alle particolari misure previste per il contrasto del terrorismo sul piano finanziario.

Ciò premesso, si riportano i dati concernenti l'attività sanzionatoria svolta da questo Ministero con riguardo alle violazioni di cui sopra.

## **1. CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI CAPITALI (D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 125)**

### **1.1 Normativa**

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, come già detto, in attuazione della direttiva 91/308/CEE, ha introdotto alcune modifiche alla normativa in materia di circolazione transfrontaliera di capitali.

In particolare (art.3 del citato decreto legislativo) è previsto che i trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in Euro o differenti valute estere, di importo superiore a £ 20.000.000 (ora € 12.500,00), o al relativo controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi (U.I.C.).

La dichiarazione viene depositata presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio, se si tratta di passaggi extracomunitari, mentre, se si tratta di passaggi intracomunitari, la dichiarazione va depositata presso una banca, se la dichiarazione è resa in occasione di un'operazione effettuata presso la banca stessa, ovvero un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di finanza, nelle 48 ore successive all'entrata o nelle 48 ore antecedenti l'uscita dal territorio dello Stato.

Copia delle dichiarazioni vengono spedite all'U.I.C. entro la fine del mese successivo a quello di deposito. I dati possono essere inviati tramite canali informatici e sono utilizzati dall'U.I.C. per fini di contrasto del riciclaggio, di statistica valutaria e per altri fini di istituto.

Per l'accertamento delle violazioni delle sopra citate disposizioni e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le norme del titolo II, capi I e II del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 T.U. delle norme di legge in materia valutaria.

Il denaro, i titoli o i valori mobiliari trasferiti o che si tenta di trasferire in eccedenza alla soglia di legge, sono soggetti a sequestro nei limiti del 40% dell'importo in eccedenza, o senza limite, se l'oggetto del sequestro è indivisibile o non è conosciuto l'autore dei fatti accertati.

L'accertamento delle violazioni è affidato ai nuclei della Guardia di finanza, agli Uffici doganali e all'Ufficio italiano dei Cambi.

*1.2 Violazioni accertate e sanzioni irrogate*

Gli organi verbalizzanti inviano, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 148/88, gli atti concernenti gli accertamenti eseguiti all'U.I.C. il quale, a sua volta, effettuati i prescritti adempimenti, li trasmette a questo Ministero unitamente ad una relazione illustrativa di cui all'art. 31 del sopracitato D.P.R..

Il MEF, in base a quanto previsto dal citato DPR, determina con proprio decreto motivato, udito il parere della Commissione consultiva, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento.

I procedimenti amministrativi (riferiti alle ipotesi di cui all'art. 3 della L. 227/90 come modificato dal D. lgs° 125/97) definiti nel corso del 2004 con l'irrogazione di una sanzione pecuniaria o con un proscioglimento, sono stati complessivamente così suddivisi:

<b>RESIDENTI</b>			
<b>ANNO 2004</b>			
	<i>numero</i>	<i>Importo violazione</i>	<i>sanzione</i>
<i>ESPORTAZIONE VERSO PAESE EXTRACOMUNITARIO</i>	<i>13</i>	<i>€ 1.447.189,82</i>	<i>€ 144.468,00</i>
<i>ESPORTAZIONE VERSO PAESE COMUNITARIO</i>	<i>13</i>	<i>€ 1.013.356,91</i>	<i>€ 231.223,00</i>
<i>IMPORTAZIONE DA PAESE EXTRACOMUNITARIO</i>	<i>10</i>	<i>€ 770.293,63</i>	<i>€ 185.780,00</i>
<i>IMPORTAZIONE DA PAESE COMUNITARIO</i>	<i>13</i>	<i>€ 1.396.7798,43</i>	<i>€ 3.247.044,00</i>
<b>TOTALE</b>	<b>49</b>	<b>€ 17.198.638,79</b>	<b>€ 3.808.515,00</b>

<b>NON RESIDENTI</b>			
<b>ANNO 2004</b>			
	<i>Numero</i>	<i>Importo violazione</i>	<i>sanzione</i>
<i>ESPORTAZIONE VERSO PAESE EXTRACOMUNITARIO</i>	4	€ 147.834,00	€ 33.834,00
<i>ESPORTAZIONE VERSO PAESE COMUNITARIO</i>	2	€ 80.550,00	€ 13.888,00
<i>IMPORTAZIONE DA PAESE EXTRACOMUNITARIO</i>	0	€ 0,00	€ 0,00
<i>IMPORTAZIONE DA PAESE COMUNITARIO</i>	6	€ 777.900,00	€ 114.757,00
<b>TOTALE</b>	<b>12</b>	<b>€ 1.006.284,00</b>	<b>€ 162.479,00</b>

Per n. 4 contesti è stato emesso decreto di proscioglimento per insussistenza della violazione.

In materia di circolazione transfrontaliera di capitali, i dati sopra riportati nonchè quelli inviati dagli Organi che accertano le violazioni possono fornire importanti spunti di analisi circa il fenomeno della movimentazione clandestina di disponibilità finanziarie, riferito ai soggetti di etnia cinese.

Questi ultimi risultano, infatti, tra gli stranieri, i maggiori esportatori/importatori di valuta e/o titoli in violazione dell'obbligo di dichiarazione.

La maggior parte delle verbalizzazioni ai soggetti di nazionalità cinese avviene in contesti di transito aeroportuale, poche nell'ambito di controlli alle frontiere terrestri.

Da quanto esposto è verosimile ipotizzare che i menzionati soggetti di etnia cinese risultino poco inclini ad utilizzare, per i trasferimenti di liquidità, i circuiti finanziari ufficiali e ricorrano in modo clandestino a corrieri "Ad hoc", anche in aggiunta al ricorso ai cosiddetti "circuiti finanziari informali", ai fini di:

- reinvestire nei paesi d'origine i proventi del commercio legale o illegale effettuato sul suolo europeo

- fornire i mezzi di sussidio ai parenti rimasti nel paese di origine
- avere la possibilità di costituire illecite risorse finanziarie in altri stati soprattutto nel caso in cui le disponibilità siano il frutto di azioni criminali compiute dalla mafia cinese.

## **2. COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA**

### **2.1 Normativa**

Il D. Lgs. 6.9.89, n. 322 impone ai soggetti residenti, nel quadro della completa liberalizzazione valutaria, di fornire all'U.I.C. adeguate informazioni delle operazioni\* compiute con l'estero per importo superiore a 20 milioni, ora € 12.500,00.

La violazione di detto obbligo è punita con sanzione pecuniaria irrogabile da questo Ministero nelle seguenti misure:

- da € 206,58 (lire 400 mila) ad € 2065,83 (lire 4 milioni) per le violazioni da parte di persone fisiche;
- da € 516,46 (lire 1 milione) ad € 5164,57 (lire 10 milioni) per le violazioni da parte di enti e società.

Anche in questo caso, il procedimento di accertamento delle violazioni è quello previsto dal D.P.R. n. 148/88.

### **2.2 Sanzioni irrogate**

Nel corso del 2004 sono stati definiti n. 20 contesti con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie pari ad € 15.600,00.

*\* Le segnalazioni statistico-valutarie, sia mensili sia riferite a singole operazioni assumono rilevanza nell'ambito della raccolta ed elaborazione dei dati necessari per le analisi macroeconomiche svolte sia da enti nazionali che sopranazionali.*

## **3. NUOVA DISCIPLINA DEL MERCATO DELL'ORO**

A seguito della nuova disciplina del mercato dell'oro introdotta con la legge 17.01.2000 n.7, nell'anno 2004 non sono pervenuti contesti relativi a tale materia.

In particolare si sottolinea che, relativamente alle violazioni delle norme disciplinanti la circolazione transfrontaliera di capitali e la mancata comunicazione valutaria statistica, è stato incamerato dall'erario, nell'anno 2004, un complessivo ammontare di € 3.763.485,21 comprensivo degli importi relativi alle sanzioni inflitte nonché degli importi relativi agli adempimenti oblatori posti in essere, per 787 contesti, ai sensi dell'art. 30 del Testo unico valutario.

#### **4. EMBARGHI NEI CONFRONTI DI STATI SOTTOPOSTI A SANZIONI ECONOMICHE E MISURE RESTRITTIVE PER IL CONTRASTO DEL TERRORISMO SUL PIANO FINANZIARIO**

Nell'anno 2004, gli Stati sottoposti a sanzioni finanziarie internazionali sono stati: la Costa d'Avorio, l'Iraq, la Liberia, il Myanmar/Birmania, la ex Repubblica Federale di Jugoslavia, lo Zimbabwe.

Oltre a ciò, sono stati sottoposti a misure restrittive di carattere finanziario e di movimento, nell'ambito della lotta al terrorismo, anche individui ed entità appartenenti o connessi ad Al Qaeda, ad Osama bin Laden ed ai Talebani dell'Afghanistan (Risoluzione Nazioni Unite 1267/1999 e seguenti; Regolamento (CE) 881/2002 e succ. modificazioni), nonché a terrorismi di altra natura (Risoluzione Nazioni Unite 1373/2001; Regolamento (CE) 2580/2001 e Posizione Comune 931/2001 e succ. modificazioni).

Questo Ministero ha monitorato il rispetto delle misure restrittive di carattere finanziario disposte dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite in capo a paesi, individui ed enti.

Particolare attenzione è stata dedicata all'embargo per l'Iraq (D.L. 6 agosto 1990, n. 220, convertito nella legge 278/90) ed alla questione del congelamento dei fondi presenti in Italia e del loro trasferimento al Fondo di Sviluppo per l'Iraq, nonché alle misure di congelamento disposte per contrastare il finanziamento del terrorismo (D.L. 12 ottobre 2001, n. 369, convertito nella legge n. 431/2001).

All'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle citate misure restrittive nelle materie in oggetto provvede questo Ministero con la procedura prevista dal titolo II, capi I e II del testo unico delle norme di legge in materia valutaria di cui al D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 e successive modificazioni.

Nell'anno 2004 sono pervenuti n. 3 contesti in materia di embarghi ed il MEF ha provveduto ad emanare i relativi decreti sanzionatori con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per complessivi € 912.818,00.

#### **5. ATTIVITÀ IN CAMPO INTERNAZIONALE ED EUROPEO.**

Il MEF ha partecipato in sede U.E. ai lavori per rafforzare le misure di prevenzione del sistema finanziario delle quali la Comunità si è da tempo dotata. In particolare la Direzione ha seguito, insieme al Dipartimento Politiche Fiscali, la negoziazione di un nuovo regolamento sui controlli di denaro in entrata o in uscita dal territorio della Comunità Europea (frontiere esterne U.E.).

Tale regolamento prevede l'obbligo di dichiarare in dogana importi uguali o superiori ad € 10.000,00 (diecimila/00), di tenere un archivio e di segnalare eventuali casi sospetti alla autorità nazionali competenti.

Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione sono sanzionabili e le somme di denaro possono essere sequestrate.

Il Consiglio ECOFIN ha raggiunto nel novembre 2004 l'accordo politico su tale proposta.

Nel 2005 proseguiranno i lavori per ottenere l'accordo con il Parlamento europeo.

MODULARIO  
G. di FINANZA - 543

Mod. 11

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**  
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**III REPARTO OPERAZIONI**  
Ufficio Tutela dell'EconomiaDivisione \_\_\_\_\_ Sez. \_\_\_\_\_  
Prot. N. 63850 Allegati \_\_\_\_\_

Roma,


6 MAR 2005

Al \_\_\_\_\_

Risposta al foglio del \_\_\_\_\_  
Div. \_\_\_\_\_ Sez. \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_**OGGETTO:** Relazione al Parlamento sull'attività svolta in materia  
valutaria nell'anno 2004 (art. 40 D.P.R. 31 marzo 1988, n.  
148).**AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE****- Dipartimento del Tesoro****. Direzione V- Valutario Antiriciclaggio ed Antiusura****R O M A****Seguito foglio n. 65688 in data 28 feb 2004.**

Si invia, in allegato, la relazione analitica sull'attività svolta dal  
Corpo nell'anno 2004 per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie.

d'ordine  
IL CAPO REPARTO  
(Gen.D. Pasquale Debidda)



PAGINA BIANCA



**COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**  
**III REPARTO OPERAZIONI**  
**Ufficio Tutela dell'Economia**



**RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2004**  
**PER PREVENIRE ED ACCERTARE LE INFRAZIONI VALUTARIE**  
**(ART. 40 DEL D.P.R. N. 148/1988)**



PAGINA BIANCA

***INDICE***

- 1. PREMESSA NORMATIVA***
- 2. PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI***
- 3. ATTIVITA' A TUTELA DELLA DISCIPLINA  
DEL MONITORAGGIO FISCALE***
- 4. TREND DEI FENOMENI ILLECITI ACCERTATI***

***ALLEGATI***

PAGINA BIANCA

## 1. PREMESSA NORMATIVA

Le norme valutarie hanno da sempre rappresentato uno strumento a tutela dell'economia nazionale, intesa in senso lato, attraverso il controllo dei mezzi di pagamento da e verso l'estero.

Ciò trova conferma nel fatto che la maggiore o minore rigidità delle disposizioni sono sempre state in funzione della situazione politico-economica contingente.

Volendo ripercorrere, brevemente, i punti salienti della produzione normativa in tema di legislazione valutaria, almeno per quanto concerne la storia recente, non si può che muovere dalla L. 25 luglio 1956, nr. 786 (cd. Legge Valutaria), che ha convertito il D.L. 6 giugno 1956, nr. 476, promulgata in un complessivo contesto storico alquanto precario.

In tale ottica, è pertanto comprensibile il regime ad imposizione negativa che la legge prevedeva secondo il quale, sostanzialmente, *“tutto è vietato ad eccezione di ciò che è espressamente consentito”*.

Per rispondere ad una profonda esigenza di impedire il deflusso dei capitali verso l'estero, il Legislatore con la L. 30 aprile 1976, nr. 159, che ha convertito il D.L. 4 marzo 1976, nr. 31, introdusse nell'ordinamento alcune fattispecie penali tra cui si ricordano l'esportazione di valuta e la costituzione di capitali all'estero. La legge in argomento riveste fondamentale importanza per il Corpo in quanto è istitutiva del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, riconoscendo agli appartenenti, fra l'altro, i medesimi poteri investigativi dei funzionari del Servizio Ispettivo dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

Successivamente, iniziava una progressiva e graduale inversione di tendenza nella portata delle norme valutarie, fino al raggiungimento di una completa liberalizzazione della circolazione dei capitali tramite l'eliminazione delle barriere all'epoca esistenti e difficilmente coniugabili con la creazione dei presupposti necessari per l'attuazione del Mercato Comune Europeo.

Con la L. 29 settembre 1986, nr. 599, il Governo riceveva delega per l'emanazione di decreti sulla base del nuovo principio della *“Libertà delle relazioni economico e finanziarie con l'estero”*.

In virtù di tale delega, veniva inizialmente emanato il D.P.R. 29 settembre 1987, nr. 454, poi sostituito dal D.P.R. 31 marzo 1988, nr. 148, c.d. Testo Unico Valutario (tuttora in vigore).

Quest'ultimo, recependo il principio ispiratore della L. nr. 599/1986, è caratterizzato da una impostazione opposta a quella della precedente Legge Valutaria, andando a prevedere sostanzialmente che *“tutto è consentito tranne quello espressamente vietato”*.

Rimanevano il monopolio dei cambi e delle valute, il divieto di esportazione di valuta e di costituzione di capitali all'estero, nonché erano ancora previste sanzioni penali di analogo tenore a quelle introdotte con la citata L. nr. 159/1976.

Tuttavia, le fattispecie penali valutarie avevano ancora breve vita in quanto venivano definitivamente depenalizzate dalla L. 21 ottobre 1988, nr. 455.

Sempre nel corso del 1988, veniva emanata la Direttiva Comunitaria nr. 88/361/CEE, con la quale era imposto ai paesi membri di *“...sopprimere le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone residenti negli Stati membri...”*.

Con Decreto Interministeriale 27 aprile 1990, entrato in vigore il 14 maggio 1990, si recepivano i principi comunitari, sancendo di fatto la fine del monopolio dei cambi ed autorizzando, in via generale, residenti e non alla maggior parte dei comportamenti in precedenza vietati dal D.P.R. nr. 148/1988.

Un correttivo a siffatto provvedimento, volto principalmente a prevenire la sottrazione di enormi imponibili alla possibilità di controllo del fisco - non sottovalutando, peraltro, la necessità di prevenzione di eventuali fenomeni di riciclaggio - veniva apportato con l'emanazione del D.L. 27 aprile 1990, nr. 91, poi reiterato nel D.L. 28 giugno 1990, nr. 167, coordinato con la L. di conversione 4

agosto 1990, nr. 227, avente ad oggetto *“Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori”*.

Tale provvedimento, comunemente conosciuto come *“Monitoraggio fiscale”*, e tuttora in vigore, seppure con modificazioni, è stato motivato, appunto, con la necessità dell'Erario di monitorare i trasferimenti di valuta da e per l'estero per motivi fiscali.

La tutela, che si sostanzia in una serie di obblighi ed adempimenti diversi a seconda delle modalità con le quali le operazioni vengono effettuate, nell'originale formulazione del decreto era assicurata mediante tre strumenti:

- a. la disciplina delle “evidenze bancarie”;
- b. l'obbligo di esposizione in dichiarazione degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria;
- c. i vincoli ai trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari e connesso sistema di avvisi in dogana.

In buona sostanza, il sistema così consegnato prevedeva la canalizzazione attraverso gli intermediari abilitati dei trasferimenti transfrontalieri, nonché il contestuale divieto di esportazione o importazione al seguito di denaro da parte dei residenti per importi eccedenti i 20 milioni di lire.

Tuttavia, poiché il tenore di tale norma, a livello comunitario, era ritenuto contrastante con il principio della libera circolazione dei capitali previsto dal Trattato di Roma, con apposita delega legislativa prevista nell'ambito della L. 6 febbraio 1996, nr. 52, veniva prevista la revisione della disciplina in questione.

Quindi, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 30 aprile 1997, nr. 125, che ha apportato modifiche alla L. nr. 227/1990, si perveniva alla sostituzione del regime della canalizzazione dei movimenti valutari superiori a lire 20 milioni con il sistema della dichiarazione dei trasferimenti al seguito, aderendo, in tal modo, al principio dell'assoluta libertà di trasferimenti transfrontalieri di denaro, titoli ed altri valori senza limiti di importo.

Le novità introdotte dal citato D.Lgs. nr. 125/1997 si sostanziano, nelle sue linee essenziali:

- nella completa liberalizzazione di tutti i trasferimenti di denaro o titoli al seguito;
- nella previsione di una preventiva dichiarazione per l'U.I.C., per i trasferimenti eccedenti i 20 milioni di lire;
- in una modifica del regime sanzionatorio oltre alla previsione di specifiche norme in tema di sequestro.

Vieppiù, il D.L. 25 settembre 2001, nr. 350, convertito con la L. 23 novembre 2001, quale contraltare all'introdotta disciplina in tema di "emersione" (rimpatrio o regolarizzazione) di attività detenute all'estero, all'art. 19 ha apportato alcune modifiche alla disciplina sanzionatoria relativa al "*Monitoraggio fiscale*", volte a rendere più incisivo ed efficace il contrasto all'esportazione di capitali.

Infatti, per effetto della citata legge di conversione, l'art. 5 del D.L. nr. 167/90 prevede, ora, una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 5 al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati riguardanti:

- i trasferimenti di denaro o titoli effettuati senza il tramite di intermediari residenti (Sez. I del quadro RW del Modello Unico);
- le consistenze degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria detenute all'estero (Sez. II del quadro RW del Modello Unico);
- i trasferimenti degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria detenute all'estero (Sez. III del quadro RW del Modello Unico).

In data 17 ottobre 2002, infine, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze – emanato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 30 aprile 1997, nr. 125, il limite di lire 20 milioni indicato dalla L. 4 agosto 1990, nr. 227 è stato rideterminato in € **12.500,00**.

In tale cornice normativa si inserisce l'art. 40 del D.P.R. 31 marzo 1988, nr. 148, il quale prevede che:

*“Il Comando Generale della Guardia di Finanza, l’Ufficio italiano dei cambi e la Banca d’Italia sono tenuti a predisporre annualmente relazioni analitiche sull’attività da loro svolta per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie. Le relazioni devono essere trasmesse al Ministero del Tesoro entro il 1° marzo dell’anno successivo; il Ministro del Tesoro sentito il Ministero del commercio con l’estero, trasmette le relazioni stesse, con le sue osservazioni al Parlamento nei trenta giorni successivi”.*

La modifica del quadro dispositivo valutario sopra delineata e l’utilizzazione del sistema normativo e procedurale di cui al menzionato D.P.R. nr. 148/88, in relazione ad infrazioni diverse da quelle valutarie in senso stretto, hanno determinato che la relazione ai sensi del menzionato art. 40 si riferisca a fattispecie illecite che, pur non rientrando nella previsione della medesima norma, sono comunque perseguite con gli strumenti previsti per la materia valutaria.

Attualmente tali fattispecie illecite comprendono:

- a. le violazioni delle norme disciplinanti, sotto il profilo del monitoraggio fiscale, la circolazione transfrontaliera dei capitali;
- b. la violazione degli embarghi nei confronti di Stati sottoposti a sanzioni economiche;
- c. le violazioni relative alla mancata comunicazione valutaria statistica;
- d. le violazioni relative alle particolari misure previste per il contrasto del terrorismo sul piano finanziario;
- e. le violazioni relative alla disciplina del mercato dell’oro.

## **2. PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI**

I dipendenti Reparti del Corpo, conseguono normalmente risultati nel comparto in argomento mediante un’azione di servizio che si sostanzia principalmente attraverso:

- una sistematica attività di controllo presso i valichi di frontiera, che talvolta sfocia in vere e proprie investigazioni fondate, prevalentemente, su sequestri di valuta, titoli di credito e documentazione valutaria, operati in ambito doganale;
- gli input investigativi derivanti dallo sviluppo di segnalazioni di operazioni sospette ex art. 3 della citata legge n. 197/1991;
- l'approfondimento di elementi di intelligence che provengono, tra gli altri, anche da Enti esterni al Corpo, riguardanti, in particolare sequestri di valuta, titoli di credito e documentazione bancaria operati principalmente alle frontiere.

Ciò premesso, giova evidenziare che nel corso dell'anno 2004 sono state riscontrate complessivamente n. **1544** violazioni che hanno consentito la verbalizzazione di n. **1740** soggetti.

L'azione di servizio ha portato al sequestro di titoli e valuta nazionali ed esteri per un valore complessivo di euro **14.037.781<sup>1</sup>**.

Quale ulteriore elemento di dettaglio, in ordine all'attività di servizio in parola svolta nel corso dell'anno 2004, si riportano i seguenti elementi:

**a. Numero ed importo delle violazioni accertate:**

nr. 16 casi relativi a violazioni degli artt. 3 e 4 della L. nr. 227/1990 sul "*Monitoraggio fiscale*", per un importo totale pari a € 5.676.455, con altrettanti soggetti verbalizzati. In tale ambito, inoltre, si è provveduto al sequestro di € 533.000, in relazione alla illecita importazione di € 1.332.500;

**b. Metodologia dei controlli - Principali sistemi di frode:**

per quanto concerne la metodologia dei controlli effettuati, si rappresenta che le violazioni accertate sub 3.a. hanno avuto origine:

- dallo sviluppo di segnalazioni di operazioni sospette (nr. 9 casi);

<sup>1</sup> Si fa presente che nell'anno 2003 i sequestri di titoli e valuta estera sono risultati pari ad euro 174.595.802 in quanto il dato era comprensivo di un sequestro di un certificato di deposito internazionale effettuato in data 5 agosto 2003 presso l'aeroporto di Malpensa (MI) per un valore di dollari U.S.A. 190.000.000, pari ad Euro 167.253.521.

- a seguito di indagini di p.g. delegate dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali (nr. 5 casi);
- da attivazioni del Comando Generale (nr. 1 caso);
- da segnalazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi (nr. 1 caso).

Di seguito si riportano, in sintesi, i casi più significativi di violazioni accertate:

- (1) violazione riferita alla ipotesi di cui all'art. 3 della L. 227/90, per un importo pari ad € 1.332.500, con nr. 1 soggetto verbalizzato e nr. 1 obbligato solidale, nonché con il sequestro amministrativo **pari ad € 533.000**.

Il servizio ha avuto origine da una delega dell'A.G. presso la Procura della Repubblica – DDA – Roma, nell'ambito di specifico procedimento penale, concernente il sequestro penale di 30 gr. di cocaina ed una somma di denaro in contanti pari ad € 1.320.000 circa, effettuato da altra Forza di Polizia nei confronti di nr. 02 soggetti.

Dai riscontri effettuati è emerso che il denaro *de quo* non aveva alcuna diretta attinenza con il traffico di sostanze stupefacenti, ma rappresentava il prodotto della vendita di titoli azionari in Argentina, destinati ad essere poi investiti in Paesi dell'Unione europea e, per tale finalità, introdotto in Italia.

Veniva quindi accertato l'avvenuto trasferimento di denaro contante, per un valore superiore ad € 12.500, dall'estero in territorio italiano, in violazione dell'art. 3 della L. nr. 227/90, così come modificato dal D. Lgs. nr. 125/97.

Conseguentemente, si procedeva alla contestazione delle relative violazioni amministrative ex art. 29 D.P.R. 148/1988, nei confronti di due soggetti (autore della violazione ed obbligato in solido);

- (2) violazione prevista dall'art. 4, commi 1 e 2 della L. nr. 227/90, rispettivamente per gli importi di € 1.390.035 (omessa dichiarazione annuale di investimenti detenuti all'estero) ed € 2.045.000 (omessa dichiarazione annuale di trasferimenti estero su estero).

La violazione accertata trae origine da una segnalazione pervenuta, per il tramite dell'Ufficio Italiano Cambi, dalla FIU (Financial Intelligence Unit) bulgara concernente anomale disponibilità finanziarie e movimentazioni di ingenti capitali effettuate in Bulgaria da un cittadino italiano.

Mirati accertamenti consentivano di identificare quest'ultimo in un noto produttore cinematografico, nei cui confronti si appurava che il denaro dallo stesso detenuto presso istituti bancari bulgari derivava da un finanziamento pubblico erogato dal Ministero dei Beni e per le Attività Culturali, per il tramite di un primario istituto di credito nazionale, in vista della realizzazione di un film di interesse culturale.

Veniva, pertanto, interessata l'Autorità Giudiziaria che disponeva specifica attività rogatoria in esito alla quale si apprendeva che il denaro trasferito su un conto corrente in essere presso un istituto bancario bulgaro, era stato successivamente demoltiplicato su altri due conti correnti in essere presso altrettanti istituti bancari di quel Paese.

Dal primo conto corrente erano stati poi effettuati bonifici in Italia su diversi altri conti intestati a soggetti collegati al produttore cinematografico.

Dal secondo conto corrente erano stati invece effettuati bonifici su un conto corrente cifrato, in essere presso un istituto di credito svizzero, da cui erano stati successivamente trasferiti a favore di una società anonima elvetica e, infine, consegnati, in contanti, al soggetto in questione.

Pertanto, l'attività operativa svolta, prescindendo dagli evidenti profili di rilevanza penale all'uopo riferiti alla competente A.G., ha consentito di rilevare la mancata dichiarazione di detenzione all'estero di ingenti somme di denaro ed il trasferimento delle stesse estero su estero, circostanze per le quali si è proceduto alla constatazione delle violazioni in premessa;

- (3) trasferimento di denaro contante al seguito per un importo superiore ad € 12.500, senza aver assolto il prescritto obbligo di dichiarazione.

L'attività di servizio ha tratto origine da approfondimenti condotti ex art. 3 della L. nr. 197/91, in riferimento ad una segnalazione di operazione sospetta riferita ad un'anomala operatività bancaria posta in essere da un cittadino di nazionalità cinese, residente a Roma, concernente due distinti versamenti diretti di denaro contante sul proprio libretto di deposito a risparmio.

Le successive investigazioni svolte hanno permesso di accertare, in capo al soggetto segnalato, la responsabilità amministrativa connessa alla violazione dell'obbligo di dichiarazione prescritto dall'art. 3 della L. nr. 227/90 e successive modificazioni, relativa al trasferimento al seguito, al momento del passaggio in entrata nel territorio italiano proveniente dalla Cina, di denaro contante per un valore complessivo pari ad € 75.500;

- (4) trasferimento al seguito di nr. 63 assegni circolari, tratti su una banca del Principato di Monaco, per l'importo complessivo di € 746.050, versati su un istituto di credito in Italia, senza aver adempiuto agli obblighi dichiarativi previsti dall'art. 3 della L. nr. 227/90 e successive modificazioni.

Il servizio ha tratto origine da uno specifico *input* informativo ove venivano ipotizzate movimentazioni transfrontaliere di capitali da parte di un cittadino di nazionalità croata residente in Roma.

Gli accertamenti eseguiti hanno permesso di:

- acclarare che il predetto soggetto, nel periodo da novembre 1999-gennaio 2000, ha effettuato su un proprio conto in essere presso un'agenzia - ubicata nel viterbese - di un istituto di credito nazionale, nr. 4 distinti versamenti di nr. 63 assegni circolari, per complessivi € 746.050,13, introdotti in Italia senza aver assolto agli obblighi dichiarativi;
- rilevare che gli assegni erano stati emessi a fronte di prestiti per i quali erano stati dati in garanzia titoli di Stato italiani e che tali prestiti erano stati richiesti per speculare sul margine di differenza esistente tra gli interessi attivi dei titoli di Stato e quelli passivi - inferiori - dovuti all'istituto di credito monegasco;

(5) associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata in danno dell'Unione europea.

Il servizio ha tratto origine da un sequestro di valuta operato da un altro Reparto del Corpo (di confine), in relazione al trasferimento di denaro contante per un importo superiore ad € 12.500, senza aver assolto al prescritto obbligo di dichiarazione.

Sulla base della segnalazione ricevuta, sono state avviate preliminari attività info-investigative, dalle quali ne è scaturita una delega di indagini da parte della competente A.G., in relazione alla sussistenza di eventuali ipotesi di riciclaggio.

Lo svolgimento della successiva attività di polizia giudiziaria - posta in essere anche mediante l'ausilio di investigazioni di natura tecnica - ha permesso di:

- ricostruire, nel dettaglio, le movimentazioni finanziarie di un sodalizio criminoso che ha operato su diversi conti bancari in Italia e all'estero;
- rilevare una serie di artifici contabili realizzati mediante l'esercizio di attività imprenditoriali create al principale scopo di mascherare l'indebita percezione di consistenti somme a carico del bilancio comunitario (Fondo Sociale Europeo), destinate ad incentivare l'occupazione nelle aree depresse del mezzogiorno attraverso l'organizzazione di corsi di formazione;
- constatare che l'attività didattica, a dispetto delle ingenti risorse erogate, non veniva affatto svolta, oppure, in taluni casi, veniva realizzata in termini poco più che simbolici, sostenendo costi effettivi irrisori e di gran lunga inferiori rispetto ai rimborsi ufficialmente richiesti.

Gli illeciti proventi delle truffe così realizzate, ammontanti complessivamente a circa 9 milioni di euro, venivano poi dirottati all'estero, spesso su conti di società *off-shore*, con sede nei cc.dd. paradisi fiscali, create fittiziamente dagli indagati per far perdere le tracce del denaro.

L'intervento di questo Nucleo Speciale, innescato da un tipico caso di spallonaggio di valuta quale singola fase di un più vasto ed articolato disegno criminoso, ha consentito così di acclarare precise responsabilità a carico di 20 soggetti, denunciati, tra gli altri, per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata in danno dell'Unione europea, di cui 7 tratti in arresto a seguito di ordinanze di custodia cautelare emesse dalla competente A.G..

Le indagini consentivano, inoltre, di sequestrare in Italia ed all'estero somme per un importo pari a circa 5 milioni di euro, delle quali il sodalizio aveva cercato di far perdere le tracce attraverso una innumerevole serie di movimentazioni bancarie riconducibili a ben 39 conti correnti;

(6) altri particolari sistemi di frode segnalati dai Reparti sono i seguenti:

- circuiti bancari informali.

Si tratta di un sistema che assume denominazioni diverse a seconda della nazione o dell'ambito geografico da cui origina o in cui o in cui viene sfruttato: *Hawala* in Africa, *Hundi o Chiti* in India e Pakistan, *Stash House* in America Latina;

- utilizzo di fatture per operazioni inesistenti attraverso la costituzione, da un lato, di una società estera *ad hoc* e, dall'altro, di un impianto contrattuale formale teso a giustificare i rapporti economici, sfruttando, anche, il particolare regime fiscale di paesi quale San Marino e Madeira.

### **3. ATTIVITA' A TUTELA DELLA DISCIPLINA DEL "MONITORAGGIO FISCALE".**

- a. Per l'anno 2004 l'attività di contrasto in tema di illeciti valutari svolta dal Nucleo Speciale polizia valutaria si è sostanziata nell'esecuzione di servizi aventi ad oggetto - tra l'altro - il corretto assolvimento degli obblighi attinenti:

(1) l'indicazione degli investimenti detenuti all'estero nella dichiarazione dei redditi;

(2) la circolazione transfrontaliera di capitali.

In merito al primo aspetto, l'attività posta in essere ha permesso di constatare nr. 6 violazioni, con nr. 6 soggetti verbalizzati, per un importo non evidenziato nelle dichiarazioni dei redditi pari a complessivi € 3.694.588.

Per ciò che concerne il secondo aspetto, invece, l'attività posta in essere ha permesso di accertare nr. 10 violazioni, con nr. 10 soggetti verbalizzati, per un importo non dichiarato pari a complessivi € 1.931.867, oltre al sequestro di € 533.000.

A tal riguardo si rileva che, attesa la peculiarità della normativa in materia, a differenza di ciò che avviene normalmente per altri Reparti del Corpo (ad esempio quelli di confine), l'attività sviluppata dal Nucleo Speciale polizia valutaria è frutto della puntuale elaborazione degli elementi documentali acquisiti nell'ambito delle attività istituzionalmente demandatagli (perlopiù approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette).

Nel settore della circolazione transfrontaliera di capitali – inoltre – non appare trascurabile il ruolo svolto dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria nell'ambito del monitoraggio delle **segnalazioni di risultato di servizio** che diuturnamente vengono inoltrate dai Reparti del Corpo – specie quelli operanti ai valichi di frontiera - e del conseguente raccordo investigativo da esso svolto, che consente di scongiurare eventuali sovrapposizioni e/o disfunzioni operative.

b. Sotto tale ultimo profilo, elementi di interesse continuano a rilevarsi con riferimento all'operatività **dei soggetti di etnia cinese**.

Questi ultimi risultano, infatti, tra gli stranieri, i maggiori esportatori/importatori di valuta e/o titoli, in spregio alla corrente normativa in materia di obbligo di dichiarazione di capitali al seguito<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Quasi integralmente oggetto di verbalizzazione in contesti di transito aeroportuale.

Al riguardo, sembra verosimile ritenere che gli individui di tale etnia, notoriamente poco inclini per retaggio ad utilizzare i canali finanziari ufficiali ed ancor meno quelli di stampo occidentale, proseguano nell'effettuare - in via preferenziale - i trasferimenti di liquidità in modo non ufficiale, servendosi di corrieri *ad hoc* anche in aggiunta al ricorso ai cosiddetti "circuiti finanziari informali", al fine di:

- (1) reinvestire i proventi del commercio legale e/o illegale compiuto dagli stessi sul suolo europeo, anche attraverso la diretta compravendita nelle regioni del *Far East* di merci da destinare al mercato dell'Unione;
- (2) fornire i mezzi di sussidio ai parenti rimasti nel Paese di origine;
- (3) avere la possibilità, soprattutto nel caso in cui le disponibilità siano il frutto di azioni compiute dalla criminalità cinese, di costituire illecite risorse finanziarie in altri Stati.

**Peraltro, il fenomeno "cinese", già dall'ultimo scorcio dell'anno 2003, risulta alla diretta attenzione del Comando Generale:**

- **II Reparto, che ha avviato uno specifico progetto di analisi, denominato "Marco Polo", avente ad oggetto la razionalizzazione e l'incremento delle conoscenze relative alle attività condotte da o riconducibili a soggetti di quell'etnia;**
- **III Reparto, che ha sollecitato, già nel 2003, l'esigenza di prestare particolare attenzione a siffatte tipologie illecite, verosimilmente connesse anche ai fenomeni dell'immigrazione clandestina, dell'abusivo esercizio dell'attività bancaria e/o finanziaria e dei sistemi "informali" di trasferimento di valuta.**

Nell'ambito della suddetta attività promossa dall'Organo di vertice, il Nucleo Speciale polizia valutaria sta costantemente e proficuamente collaborando, attraverso la periodica trasmissione dei dati relativi agli approfondimenti delle segnalazioni sospette pervenute sul conto di soggetti appartenenti all'etnia in argomento.

#### 4. TREND DEI FENOMENI ILLECITI ACCERTATI.

L'analisi dei risultati conseguiti nel corso del 2004 evidenzia un *trend* sostanzialmente in linea con quello del 2003.

Infatti, sotto il profilo qualitativo non si rilevano particolari elementi di novità rispetto alla precedente annualità, anche se, sotto quello strettamente quantitativo, si registra un incremento dei risultati, sia in ordine alle infrazioni accertate sia con riguardo ai soggetti verbalizzati.

Impulso al settore perverrebbe dall'attuazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 125/1997, nella parte in cui prevedono il travaso dall'Ufficio Italiano dei Cambi all'Amministrazione Finanziaria dei dati attinenti le dichiarazioni di importazione ed esportazione di capitali per importi superiori ai 12.500 euro presentate agli Organi competenti.

Allegato 1

**SCHEMA ILLUSTRATIVA*****Ruolo del Nucleo Speciale Polizia Valutaria.***

Il Nucleo Valutario, come esplicita la sua stessa denominazione, è stato costituito con una vocazione del tutto peculiare e specialistica rivolta a contrastare, quale articolazione altamente operativa e dotata dell'insieme dei più ampi poteri conferiti dall'ordinamento, le violazioni valutarie.

I compiti affidati in materia al Reparto con l'atto dispositivo del Comandante Generale nr. 12694/R/319 del 15 maggio 1976, concernono infatti:

- l'esecuzione d'iniziativa di indagini ed accertamenti per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni valutarie;
- l'esecuzione di indagini ed accertamenti richiesti dagli organi centrali valutari e dal Comando Generale.

Le ulteriori proiezioni operative del Nucleo sono rivolte:

- **al contrasto al fenomeno del riciclaggio di denaro "sporco" acquisendo e sviluppando ogni utile notizia nello specifico comparto.**

In tale contesto, anche in considerazione delle prerogative direttamente attribuite al Nucleo Valutario dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni, il Reparto ha il compito di:

- . indirizzare e coordinare, in ambito nazionale, l'attività di controllo nei confronti degli intermediari finanziari;
- . approfondire investigativamente le segnalazioni di operazioni sospette di cui alla legge n. 197/91;
- . rappresentare punto di riferimento per la raccolta dei dati e delle notizie riguardanti l'attività svolta dal Corpo nello specifico settore e provvedere all'analisi delle risultanze emerse dall'azione di servizio svolta e all'individuazione dei trend dei fenomeni;
- . costituire organismo di contatto per lo scambio di informazioni di natura operativa con la Banca d'Italia e l'U.I.C.;

**- al contrasto al fenomeno dell'abusivismo finanziario ed all'usura.**

In tal senso il Reparto è chiamato a svolgere un'efficace azione repressiva che trae origine dal ruolo normativamente attribuitogli dalla richiamata legge n. 197/91, la quale prevede che il Nucleo:

- . rivesta il ruolo di autorità di vigilanza su soggetti non sottoposti al controllo di altri organismi;
- . effettui controlli ed ispezioni finalizzati all'accertamento del rispetto degli adempimenti previsti dalla citata legge n. 197/91 e dal d.lgs. n. 385/93 nei confronti degli intermediari finanziari;
- . deleghi ai Nuclei Regionali e Provinciali pt l'effettuazione di controlli ed ispezioni finalizzati all'accertamento del rispetto degli adempimenti previsti dalla legge n. 197/91 e dal d.lgs. n. 385/93;

**- all'esecuzione di attività di polizia giudiziaria delegata inerente casi di riciclaggio rilevanti;**

Con riferimento a tale attività, il nuovo assetto ordinativo del Reparto è orientato al potenziamento dell'attività antiriciclaggio attraverso la costituzione di unità specializzate in attività di polizia giudiziaria in grado di rappresentare sicuro punto di riferimento per le Procure della Repubblica che effettuano indagini su casi di riciclaggio particolarmente significativi.

**- alla collaborazione con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) per la tutela del mercato mobiliare.**

L'attività nel settore in argomento, che costituisce un'ulteriore testimonianza dell'estrema duttilità che caratterizza il Corpo, capace di adeguarsi con tempestività alle nuove istanze di garanzia dei cittadini, si concretizza nella collaborazione con la CONSOB e nel riscontro alle deleghe dell'Autorità Giudiziaria concernente aspetti connessi a strumenti finanziari e soggetti operanti sul mercato mobiliare.

**- alla collaborazione con l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (ISVAP) per la tutela del mercato assicurativo.**

Tale cooperazione è diretta a contrastare i diffusi fenomeni di abusivo esercizio di attività assicurativa da parte di soggetti od imprese non autorizzati a svolgere attività di procacciamento, mediazione, assunzione e distribuzione di coperture assicurative, nonché a reprimere connesse forme di illegalità quali il riciclaggio di proventi illeciti e l'abusivismo finanziario.

A far data dall'8 marzo 2001, è operativo in tal senso uno specifico protocollo d'intesa.

**E' da sottolineare, infine, come l'attività istituzionale svolta dal Nucleo Valutario, per effetto delle disposizioni normative emanate all'indomani dei tragici fatti dell'11 settembre 2001, oltre che al contrasto all'usura ed al riciclaggio, risulta attualmente improntata anche al contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale.**

**In tal ultimo senso, tra i cennati interventi legislativi assumono precipuo rilievo:**


- il **decreto legge 12 ottobre 2001, n. 369** (convertito, con modificazioni, nella legge 14 dicembre 2001, n. 431), concernente misure urgenti per il contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale, che ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF);
- il **decreto legge 18 ottobre 2001, n. 374** (convertito nella legge 15 dicembre 2001, nr.438), concernente "disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale", che, in linea generale, ha offerto alle forze di polizia nuovi ed efficaci strumenti di contrasto, estendendo alla disciplina antiterrorismo i principi cardine della normativa antimafia.

**Per adempiere alle nuove incombenze, l'Istituzione ha ulteriormente adeguato il proprio dispositivo di contrasto, istituendo in seno al Reparto, nel mese di dicembre 2001, un Gruppo "Investigativo Antiriciclaggio Internazionale", cui sono stati affidati compiti di contrasto al riciclaggio internazionale perpetrato anche ai fini del finanziamento del terrorismo.**


**Risultati conseguiti in materia di “Valuta”**

		Anno 2003	Anno 2004	± %
INTERVENTI	NR.	947	1.544	63,04%
VIOLAZIONI RISCONTRATE	NR.	947	1.544	63,04%
SOGGETTI VERBALIZZATI	NR.	1.079	1.740	61,2%
NON DENUNZIATI ALL'A.G.	NR.	1.079	1.737	60,98%
IN STATO DI ARRESTO	NR.	0	0	-
A PIEDE LIBERO	NR.	0	0	-
ARRESTO DAVANTI AL PRETORE	NR.	0	0	-
IGNOTI	NR.	0	3	100%
SEQUESTRI DI TITOLI E VALUTA NAZIONALI	€	5.863.238	10.177.975	73,58%
SEQUESTRI DI TITOLI E VALUTA ESTERI	€	174.595.802*	3.859.806	-97,78%


Fonte: Sistema informativo Stat/1 Guardia di Finanza

**Interventi**

*Trend di crescita*  
+ 63,04%

**Violazioni riscontrate**

*Trend di crescita*  
+ 63,04%

**Soggetti verbalizzati**

*Trend di crescita*  
+ 61,2%

\* Il dato tiene conto di un sequestro di un certificato di deposito internazionale effettuato in data 5 agosto 2003 presso l'aeroporto di Malpensa (MI) per un valore di dollari U.S.A. 190.000.000, pari ad Euro 167.253.521.

## BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

SERVIZIO POLITICA MONETARIA E DEL CAMBIO (822)

Q. A.

DIVISIONE SEGRETERIA (024)

N. 332624 Roma, 05.04.2005  
(da citare nella risposta)

Codice destinatario

Rifer. a nota n.

del

Fascicolo H1

Sottoclassificazione

Oggetto: Relazione al Parlamento sull'attività svolta in materia di infrazioni valutarie.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE  
FINANZE

Dipartimento del Tesoro

Direzione V

Via XX Settembre, 97

00187 ROMA


Si fa riferimento alla consueta relazione analitica annuale sull'attività svolta per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie, prevista dall'art.40 D.P.R. 31.03.1988 n. 148 (Testo unico valutario).

A tal fine, con riferimento agli adempimenti in materia di segnalazioni statistiche ex art. 21 D.P.R. 148/88 nonché ad altri obblighi informativi (monitoraggio fiscale) e ai divieti derivanti da misure di embargo, si comunica che nel corso dell'attività ispettiva svolta nel 2004 sul sistema bancario e finanziario non si sono evidenziate irregolarità della specie.

Si porgono distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

R. Grilli



Ministero dell'Economia e delle Finanze DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V UFFICIO I
13 APR 2005
37676

U/C

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 123  
00184 ROMA  
TEL. 06/46631

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

N. 551/

035074

DA CITARE NELLA RISPOSTA

ROMA

3 MAG 2005

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento del Tesoro  
Direzione V Uff. III  
Via XX Settembre, 97  
ROMA

Oggetto: Relazione sull'attività svolta in materia valutaria nell'anno 2004 (art. 40 del D.P.R. 148/88).


Si trasmette in allegato, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 148/88, la relazione predisposta da questo Ufficio sull'attività svolta in materia valutaria nell'anno 2004.

Distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(G. Gianfranchi)

(S. Guadagno)



FAX 06/4663474  
INDIRIZZO TELEGRAFICO CAMBIO  
CODICE SWIFT CAMBIO

CASella POSTALE N. 466  
00184 ROMA  
CENTRO TELECOMUNICAZIONI



## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Relazione, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 31 marzo 1988 n°148, sulla attività di prevenzione e di accertamento delle infrazioni valutarie svolta dall'Ufficio Italiano dei Cambi**

Nell'ambito della richiamata attività quella svolta in materia di monitoraggio fiscale (art. 3 del D.L. 4 agosto 1990, n°227) ha riguardato:

- la trattazione di n. 1041 contesti elevati dalle Dogane e dalla Guardia di Finanza; l'ammontare delle violazioni contestate, commisurate all'entità dei valori portati al seguito, è stato pari a Euro 53.741.113,81;
- la conseguente predisposizione della relazione tecnica per il Ministro (art. 31 del DPR 148/88). Le relative sanzioni comminate per n. 42 contesti instaurati nell'anno 2004 ammontano a circa Euro 773.000, mentre le sanzioni inflitte nel corrente anno in relazione a procedimenti instaurati precedentemente sono pari a circa 9 milioni di Euro;
- la definizione in via breve dei contesti (ex art. 30 del DPR 148/88) con l'adozione di n.787 provvedimenti di estinzione degli illeciti da parte dell'Ufficio e un conseguente introito di cassa per l'erario di Euro 2.950.797,28.

L'Ufficio ha poi trattato n. 5 procedimenti per violazione dell'art. 1 del D.L. 220/90, convertito in Legge n.278/90 (misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq), per i quali l'ammontare delle violazioni contestate è stato pari ad Euro 1.838.545. Le relative sanzioni comminate ammontano a Euro 881.730. In un solo caso si è provveduto alla definizione in via breve del contesto (art. 30 del D.P.R. 148/88), che ha comportato per l'erario un introito di cassa pari ad Euro 11.262,38.

In materia di contrasto al terrorismo sono in fase istruttoria n. 5 contesti avviati a seguito di contestazioni mosse dall'Ufficio per l'inosservanza delle disposizioni nazionali e comunitarie (Legge n. 431/2001 e Reg. CE n. 881/2002).

Infine l'Ufficio, in relazione all'indagine volta a rilevare la consistenza al 31.12.2003 degli investimenti di portafoglio italiani all'estero e degli investimenti diretti italiani all'estero ed esteri in Italia in adempimento di precisi impegni di "reporting" nei confronti del Fondo Monetario Internazionale promotore dell'indagine, ha proceduto alla trattazione di n. 510 contesti a carico dei soggetti che non avevano trasmesso le informazioni richieste all'Ufficio. A seguito delle valutazioni delle relazioni tecniche, trasmesse al Ministro come previsto dall'art. 31 del DPR 148/88, sono state sinora comminate, per n. 38 contesti, sanzioni pari a Euro 24.600.

Nel corso dell'anno 2004 è continuata l'attività di controllo svolta nei confronti degli intermediari abilitati.

L'attività di accertamento volta all'analisi della qualità dei flussi informativi trasmessi dai singoli intermediari ha permesso di verificare, attraverso controlli a campione, il sostanziale rispetto degli obblighi di segnalazione delle comunicazioni statistico-valutarie. Il controllo ha riguardato, altresì, l'adeguatezza degli strumenti informatici in uso presso gli intermediari, l'affidabilità dei controlli di linea e di internal auditing nonché lo standard di efficienza dello specifico addestramento del personale addetto.

Sono stati effettuati interventi ispettivi nei confronti di 41 intermediari abilitati; in particolare 30 interventi sono stati effettuati presso enti creditizi, 3 presso società di

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

assicurazione, 3 presso società fiduciarie, 3 presso società di intermediazione mobiliare, 1 presso una società di gestione del risparmio ed 1 intervento presso un cambiavalute abilitato ad operare in contanti.

Nel corso dei citati interventi l'Ufficio ha, poi, provveduto a verificare il rispetto, da parte degli intermediari, degli obblighi segnaletici dei movimenti transfrontalieri e dei provvedimenti in materia di embargo.

E' inoltre proseguita l'attività di vigilanza cartolare nei confronti di intermediari abilitati e nei confronti di un campione di imprese quotate e non quotate nei mercati regolamentati.

Nell'ambito dell'indagine volta a determinare la consistenza degli investimenti diretti e di portafoglio italiani all'estero ed esteri in Italia, di cui sopra è cenno, sono stati interessati circa 1500 operatori che non hanno inviato i dati richiesti. Nei confronti di coloro che sono risultati inadempienti al termine prescritto sono stati redatti n. 390 processi verbali di accertamento.

Infine sono stati avviati approfondimenti con intermediari di primaria importanza sotto il profilo delle segnalazioni statistico-valutarie in un'ottica di prevenzione delle disfunzioni nelle segnalazioni ovvero nella trasmissione di dati incoerenti o poco significativi.